

*Articolo 12*

Entro dieci giorni prima della fine di ogni trimestre gli Stati membri comunicano alla Commissione:

- a) i quantitativi di materie prime per i quali è stato chiesto un aiuto, distinti secondo la loro natura e secondo la zona viticola da cui provengono;
- b) i quantitativi di materie prime per i quali è stato concesso un aiuto, distinti secondo la loro natura e secondo la zona viticola dalla quale provengono.

*Articolo 13*

Gli Stati membri designano una o più autorità competenti incaricate dell'applicazione del presente regolamento e ne comunicano senza indugio il nome e l'indirizzo alla Commissione, che provvede alla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Articolo 14*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 agosto 1988.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*